



# COMUNE DI SARSINA

Provincia di Forlì - Cesena

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del **18/04/2025** - delibera n. **33**

<b>OGGETTO:</b>	<b>ISTITUZIONE DI UN CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PRESENTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3 E 14 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, O DEGLI ARTICOLI 1, 2, 7, 10, 11 E 12 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555 E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO.</b>
-----------------	--

L'anno **duemilaventicinque (2025)**, il mese di **Aprile**, il giorno **diciotto** alle ore **13:00**, nelle forme previste dall'art. 1 del Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute della Giunta Comunale approvato con deliberazione G.C. n. 84 del 27/07/2022 ed in attuazione dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e dell'art. 38 TUEL, si è riunita in modalità telematica la Giunta comunale con l'intervento dei Signori:

<b>Nominativo</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
CANGINI ENRICO	Sindaco	presente	
SUZZI GIANLUCA	Vice Sindaco	presente	
CANGINI ELSA ANGELA	Assessore	presente	
CESARETTI MARIA VITTORIA	Assessore		assente
COLLINELLI FILIPPO	Assessore	presente	

Tutti i partecipanti sono collegati telematicamente.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento sopra citato, si dà atto che la piattaforma telematica è idonea per le videoconferenze e per gli adempimenti di specie, permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione da parte del Sindaco e del Segretario comunale, ciascuna per le rispettive competenze e che i partecipanti sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti ed intervenire nella discussione

Presiede il Sindaco – Enrico Cangini il quale, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Partecipa alla seduta, con funzioni di verbalizzante il Segretario – Manuela Lucia Mei

## Proposta di deliberazione

**VISTA** la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ed in particolare:

- **comma 636.** *I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*
- **comma 637.** *I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.*
- **Comma 638.** *Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.*

**RICORDATO** che:

- ai sensi dell'art. 1 della legge n. 91/1992, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
- l'art. 2 della legge n. 91/1992 prevede che, allorché il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del figlio, costui acquista la cittadinanza italiana; qualora, invece, tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest'ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;
- l'art. 3 della legge n. 91/1992 disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato, stabilendo, in particolare, che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge; mentre qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti; negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;
- per effetto dell'art. 14 della legge n. 91/1992, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;
- le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge n. 555/1912 fanno riferimento a una disciplina non più in vigore, essendo state abrogate dalla legge n. 91/1992, ma restano comunque applicabili ai fatti che si sono verificati durante la vigenza di tali norme;

**DATO ATTO** che negli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le

attività ad essi collegate, (*in primis* la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative a eventi pregressi, anche molto lontani nel tempo) hanno impegnato in misura crescente l'Ufficio di Stato Civile del Comune in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, in gran parte non residenti nel Comune, ma che producono costi diretti e indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;

**DATO ATTO** che le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono altresì soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro ai sensi dell'art. 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 a favore dello Stato e che pertanto si ritiene opportuno armonizzare le proprie tariffe a quelle già stabilite;

**RITENUTO** conseguentemente di assoggettare:

- le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo pari a **euro 300,00 (trecento/00)** per ciascun richiedente maggiorenne;
- le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo pari a **euro 300,00 (trecento/00)** per ciascun atto, stabilendo altresì che detto importo sia ridotto a **euro 150,00 (centocinquanta/00)** nel caso in cui il richiedente indichi con precisione l'anno di formazione dell'atto di stato civile, la data esatta dell'evento e il nominativo (nome e cognome) della/e persona/e cui l'atto si riferisce;

**DATO ATTO** che

- a) il contributo di cui al comma 636 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- b) il contributo di cui al comma 637 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 non si applica alla certificazione che non sia desunta solo da un atto di stato civile, quale ad esempio il certificato previsto dalla Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980 (legge 19 novembre 1984, n. 950), né a quello rilasciato ai sensi della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta all'Aja l'8 settembre 1982 (11 febbraio 1989, n. 71);
- c) il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;
- d) il contributo pertanto non è un diritto sul certificato o sull'estratto (come ad esempio i diritti di segreteria) il cui rilascio infatti è solo eventuale, e pertanto **deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno**;
- e) il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- f) il contributo si applica anche alle domande di certificazione negativa, ossia di certificati che attestano l'inesistenza o la distruzione di un atto di stato civile;
- g) i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, l. n. 207/2024;
- h) i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, l. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
- i) non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, l. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- j) **i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, l. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno**;
- k) il presente provvedimento non modifica i termini del procedimento in narrazione;

**STABILITO** pertanto che:

- a) i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato esclusivamente a mezzo PagoPA e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
- b) non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

**RICHIAMATO** l'art. 48 del d.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco;

**VISTI:**

- il Documento Unico di Programmazione del triennio 2025/2027 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 30/09/2024 dichiarata immediatamente eseguibile;
- il Bilancio di previsione per l'anno corrente, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 19/12/2024 e dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione G.C. 1 del 8 Gennaio 2025 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del P.E.G. Finanziario per l'anno 2025 e di individuazione dei responsabili di settore;

**PRESO ATTO** che il Ministero dell'interno con proprio decreto del 24.12.2024 ha disposto la proroga al 28 febbraio 2025 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali e che comunque la facoltà per gli Enti di istituire la contribuzione in argomento è intervenuta con l'approvazione della Legge di Bilancio 2025 e pertanto tale deliberazione non avrebbe potuto costituire allegato al bilancio ai sensi dell'articolo 172 del TUEL, in quanto già approvato in data antecedente nei termini di legge;

**ATTESO** che, per quanto sopra, sarà necessario modificare il bilancio di previsione 2025/2027 variando il capitolo di entrata n. 312101 "Diritti di segreteria ufficio anagrafe" con uno stanziamento annuo stimato in Euro 1.000,00;

**VISTO** il d.lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**Si propone**

per le motivazioni di cui in premessa che qui espressamente si richiamano.

- 1) di istituire il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come da seguente tabella:

Tipologia	Importo del contributo
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555	€ 300,00
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto	€ 150,00
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale non corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto	€ 300,00

- 2) Che il suddetto contributo deve essere pagato dai richiedenti esclusivamente a mezzo di PagoPA;

- 3) **Di dare atto che il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande;**
- 4) Di dare atto che il contributo sulla certificazione di cui al comma 637
  - si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
  - non è un diritto sul certificato o estratto (come ad esempio i diritti di segreteria), e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo;
  - **non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;**
- 5) Di dare atto che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 saranno integralmente acquisiti al bilancio del Comune nel capitolo di entrata n. 312101 "Diritti di segreteria ufficio anagrafe" per un importo stimato di euro 1.000,00 come sopra indicato e che verrà monitorato e conseguentemente aggiornato in considerazione dell'andamento delle richieste nel corso dell'esercizio;
- 6) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL per gli adempimenti conseguenti.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la surriportata proposta di deliberazione;

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione - ex art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

di approvare integralmente per tutte le motivazioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata proposta di deliberazione.

Inoltre

### **LA GIUNTA COMUNALE**

ATTESA l'urgenza di provvedere in merito,

A voti unanimi palesemente espressi

### **DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00

Letto, approvato e sottoscritto

Il Il Segretario  
Manuela Lucia Mei

Il Sindaco  
Enrico Cangini

Sottoscritta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.